



SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA
SEGRETERIA GENERALE
Via Cavour, 256 - 00184 R o m a
Tel. 06 4620051
sap-nazionale.org
nazionale@sap-nazionale.org

Prot. 0534/42 - SG.34 - PAO.

Roma, 11 aprile 2024

Al Ministero dell'Interno
Segreteria del Dipartimento della P.S.
Ufficio per le Relazioni Sindacali
R O M A

OGGETTO: Quesito. Maturazione ferie e sospensione dal servizio per mancato adempimento dell'obbligo vaccinale: richiesta chiarimento.

Ci pervengono segnalazioni in merito alla decurtazione dei giorni di congedo ordinario per mancata maturazione degli stessi a seguito della sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa imposta, in caso di inadempimento dell'obbligo vaccinale, dall'articolo 4 ter del D.L. n. 44 del 2021.

L'ipotesi riguarda, nello specifico, il Compartimento " ... o m i s s i s ...", ove un collega ha subito la decurtazione, per mancata maturazione, delle ferie del 2021 e del 2022 in quanto "assente ingiustificato" per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 9 *quinquies* del D.L. n.52 del 2021, per un totale di "xxx" giorni e destinatario del "decreto di sospensione", secondo l'articolo 4 *ter*, comma 3, del D.L. n.44 del 2021, per un totale di "xxx" giorni. Da un calcolo complessivo, la Dirigente, ha considerato non maturati "xxx" giorni di ferie per l'anno 2021 e "xxx" giorni di ferie per l'anno 2022.

Premesso ciò si chiedono chiarimenti sulle conseguenze normativamente previste in caso di mancato adempimento dell'obbligo vaccinale. A tale proposito, può essere utile la recente sentenza del Tar Lombardia del 2 gennaio 2023, n.16, che ha **sancito l'illegittimità della decurtazione dell'anzianità di servizio e dei giorni di licenza ordinaria in caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale.**

Nella specie, la sentenza avalla la decisione dell'Amministrazione di non retribuire il dipendente ma cassa la decisione di non considerare maturata l'anzianità di servizio e i giorni di licenza ordinaria per il periodo sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa.

Infatti, il Tar Lombardia ha statuito quanto segue: *"si è già dato atto che l'art. 4 ter del D.L. n. 44/2021 ha previsto che "... L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati". Ad avviso del Collegio la norma è chiara - tenuto conto della sua portata letterale - nel limitare le conseguenze della sospensione dell'attività lavorativa alla mancata percezione della retribuzione o di altro compenso. La norma contempla una disposizione di carattere speciale - all'interno di una disciplina emergenziale, connotata dalla natura straordinaria e dunque, appunto, speciale per antonomasia - che deroga ad ogni altra di ordine generale prevista dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva. Nell'ottica del punto di equilibrio costruito dal legislatore tra la libertà di autodeterminazione del singolo e la tutela della collettività nell'esposizione al contagio, deve ritenersi che l'interpretazione della disposizione debba essere stretta, al fine di limitare il sacrificio richiesto al privato a quanto espressamente indicato dalla norma. **Deve quindi ritenersi illegittima qualunque ulteriore conseguenza diversa dalla privazione della retribuzione, quali la decurtazione, in quota parte, dell'anzianità di servizio e dei giorni di licenza ordinaria**".*

Si chiede, pertanto, a Codesto Ufficio una pronuncia chiarificatrice al fine di garantire la corretta applicazione al caso considerato, e a casi simili della normativa prevista.

In attesa di cortese riscontro scritto, si porgono cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

Stefano PAOLONI -
Stefano Paoloni